

TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata dott. Luigi Ambrosino, I S^{de} e Civile (Gruppo A), in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. 142 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2011, avente ad **OGGETTO**: revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c., e vertente

UNICREDIT S.P.A. (OMISSIS)

Tra

P.G., (OMISSIS)

E

M.F., (OMISSIS)

NONCHÉ

e
INTERVENTRICE, (OMISSIS)

NONCHÉ

BANCA, (OMISSIS)

-attrice

-convenuta contumace

-convenuto

-interventrice

-interventrice

Conclusioni delle parti:

per l'attrice, accoglimento delle domande.

Per il convenuto, rigetto delle domande.

Per le intervenitrici, accoglimento delle rispettive domande.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la consueta esposizione dello "svolgimento del processo" e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45^o comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

In secondo luogo, va dichiarata l'ammissibilità della domanda: la legittimazione delle parti è stata giustamente prospettata e la effettiva titolarità giuridica provata dalla documentazione prodotta in atti, e dalla mancanza di specifica eccezione sul punto che, come noto determina una implicita acquiescenza: in particolare, va osservato che la natura reale del vincolo di destinazione impresso dalla costituzione del fondo patrimoniale in vista del soddisfacimento dei bisogni della famiglia, e la conseguente necessità che la sentenza faccia stato nei confronti di tutti coloro per i quali il fondo è stato costituito, comportano che nel giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria promossa nei confronti dell'atto costitutivo, la legittimazione passiva spetta ad entrambi i coniugi, anche se l'atto sia stato stipulato da uno solo di essi, non potendo in ogni caso negarsi l'interesse anche



dell'altro coniuge, quale beneficiario dell'atto, a partecipare al giudizio (Tribunale Milano, sez. II, 05/07/2012, n. 8248 - Cassazione civile, sez. I, 27/01/2012, n. 1242).

Cassazione civile, sez. III, 18/10/2011, n. 21494). Inoltre va dichiarata la contumacia di P.G. che, sebbene regolarmente citata, non si è costituita. Nel merito, deve evidenziarsi, preliminarmente, che l'azione revocatoria ordinaria, prevista dall'art. 2901, c.c., presuppone l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente, l'effettività del danno (c.d. *eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo, e la ricorrenza, in capo al medesimo debitore, ed eventualmente nel terzo (cd. *participatio fraudis*), della consapevolezza che, con l'atto di disposizione viene a diminuire la consistenza delle garanzie spettanti ai creditori (c.d. *consilium damni*) (Tribunale Bari, sez. II, 09/02/2010, n. 423).

Orbene, ed in ordine al primo presupposto (l'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore che agisce in revocatoria e il debitore disponente), deve evidenziarsi che l'art. 2901 c.c. ha (anche) accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità.

Ne consegue che anche il credito eventuale, la veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore (Cassazione civile, sez. III, 09/02/2012, n. 1893; Cass. Civ. n. 20002/08; Cass. Civ. n. 5359/09; Cass. Civ. n. 12235/11).

In particolare, è stato evidenziato che l'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando è posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce negozio a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2901, n. 1, c.c., e la prestata fideiussione in relazione alle future (nel caso di specie già sorte) obbligazioni del debitore principale connesse a un'apertura di credito, gli atti dispositivi del fideiussore successivi all'apertura di credito e alla prestazione della fideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti alla predetta azione, ai sensi dell'art. 2901, n. 1, prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (c.d. *scientia damni*) e al fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento (Cassazione civile, sez. VI, 12/12/2012, n. 22878), dovendosi quindi accogliere la domanda ex art. 2901 c.c. anche se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori (Cassazione civile, sez. III, 08/08/2007, n. 17418), la cui prova può essere fornita anche tramite presunzioni, senza che assumano viceversa rilevanza l'intenzione del debitore medesimo di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*) né la relativa conoscenza o partecipazione da parte del terzo (Cassazione civile, sez. III, 17/01/2007, n. 966).

Orbene, nel caso di specie, la circostanza che il fondo patrimoniale sia stato costituito il 4.3.2010, mentre la banca ha ottenuto il d.l. n. 409/2010 provvisoriamente esecutivo il 23.11.2010, anche nei confronti di M.F., la precedente sottoscrizione, da parte degli odierni convenuti della fideiussione c.d. *omnibus*, il Grifone che (P.G.) fosse amministratore della SOCIETÀ SAS e che aveva ceduto la propria società ad ALTRA SOCIETÀ SRL al 30.04.2010, evidenziano la consapevolezza da parte dei debitori di arrecare pregiudizio al creditore, confortano la c.d. *scientia damni* da parte degli stessi, unitamente alla consapevolezza (usando la ordinaria diligenza) di arrecare pregiudizio all'attrice: infatti e con riferimento all'*eventus damni*, è indubbio che la destinazione dei





beni conferiti nel fondo ai bisogni della famiglia (anche se nel caso di specie nulla è stato provato), comporta, in difetto della sussistenza di altre residualità patrimoniali la perdita di ogni garanzia patrimoniale da parte del creditore cui viene in tal modo preclusa ogni azione esecutiva sugli immobili conferiti (Tribunale Roma, sez. 14/02/2011, n. 2976).

In definitiva è proprio con la sottoscrizione della clausola omnibus dei contratti di fideiussione bancaria relativi ad apertura di credito, che determina ampliamento del rischio del garante (Corte appello Bari, sez. II, 18/12/2012, n. 1352); garanzia prestata cioè per tutte le obbligazioni che il garantito assuma verso un istituto di credito in dipendenza di operazioni bancarie di qualsiasi natura, tanto se in corso all'epoca della convenzione, quanto se consentite successivamente (Corte appello Bari, sez. II, 29/10/2012, n. 1130), e d'altro canto, a determinare l'*eventus damni* è sufficiente, anche la minima variazione qualitativa del patrimonio del debitore integrata con la costituzione in fondo patrimoniale di bene immobile di proprietà dei coniugi (o di uno dei coniugi, come nella specie), in tal caso determinandosi, in presenza di già prestata fideiussione in favore di terzi, il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva, della cui insussistenza incombe al convenuto (Cassazione civile, sez. III, 29/04/2009, n. 10052).

Per tali motivi va dichiarato inefficace nei confronti dell'attrice, ex art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto notar del 4.3.2010.

In relazione, invece, alla domanda proposta dall' **INTERVENTRICE**, preliminarmente osservarsi che la stessa si è costituita il 10.7.2012, e quindi oltre i termini fissati ex art. 183 VI comma c.p.c. all'Udienza del 15.2.2012.

Su tale costituzione va evidenziato che l'art. 268, comma 2, c.p.c. - secondo cui l'interventore volontario non può compiere atti processuali che sono ormai preclusi alle parti del processo al momento dell'intervento - va letto nel senso che esso preclude non soltanto lo svolgimento di ricerche istruttorie, ma anche quello di attività meramente assertiva, talché non è per l'interveniente proporre domande nuove, non consentite alle parti originarie. Per contro, scaduto il termine per la tempestiva costituzione del convenuto, è ammissibile soltanto l'intervento adesivo dipendente (caratterizzato dall'assenza di domande giudiziali) e non quello principale o litisconsortile (o adesivo autonomo), che introducono una nuova domanda quando alle parti ciò è ormai precluso (Tribunale Torino, sez. 02/11/2012).

Per tali motivi tale domanda va dichiarata inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:

-dichiara la contumacia di P.G.;

-accoglie la domanda proposta dall'attrice e, per l'effetto, dichiara inefficace nei confronti dell'attrice e dell'interventrice **BANCA S.P.A.**, ex art. 2901 c.c., l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per Notar l'atto di costituzione del fondo patrimoniale per atto Notar del 4.3.2010.





-condanna i convenuti, in solido tra loro, ed in favore dell'attrice delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 4.100,00 oltre € 764,00 per spese, oltre IVA, CpA e rimborso forfettario del 15% ex DM n. 55/14;

-ordina al Conservatore dell'Agenzia delle Entrate di Napoli la trascrizione della presente sentenza con esonero di ogni responsabilità;

-condanna l'INTERVENTRICE, al pagamento in favore dei convenuti, delle spese processuali e che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre IVA, CpA e rimborso forfettario del 15%.

Torre Annunziata, 27 agosto 2014

Il Giudice Onorario

Dott. Luigi Ambrosio

**la sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati personali nel rispetto della privacy*

